

Trani, 19 Gennaio 2026

CIRCOLARE LEGGE DI BILANCIO 2026 E VARIE

Gentile cliente,

di seguito riportiamo le principali novità, fiscali ed agevolative, introdotte con la **Legge di Bilancio 2026** (L. 199/2025) e da altri decreti e provvedimenti di fine anno, quali *Decreto Milleproroghe* (D.L. 200/2025), *provvedimento AdE 424470 del 31.10.25* e vari, precisando che per alcune delle misure agevolative previste sono necessari provvedimenti e/o circolari attuative.

Sono previste una serie di misure a sostegno di imprese e famiglie, tra le quali si segnalano: la riduzione (dal 35% al 33%) dell'aliquota riferita allo scaglione intermedio dell'Irpef; la rimodulazione delle detrazioni per i lavori edilizi effettuati nel 2026; definizione agevolata carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2023 (rottamazione quinquies) le modifiche al regime impositivo dei dividendi percepiti nel regime d'impresa; la riproposizione delle disposizioni che consentono l'assegnazione agevolata di beni ai soci e la ritenuta (dello 0,5% nel 2028 e dell'1% dal 2029) sulle transazioni B2B; l'introduzione dell'iper-ammortamento sugli investimenti in beni strumentali nuovi e la revisione della disciplina fiscale sugli affitti brevi; la conferma fino alla per il 2026 del bonus ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus al 50%-36%; il rifinanziamento della Nuova Sabatini e dei bonus ZES Unica 2025; la proroga del credito d'imposta ZES Unica

S O M M A R I O

S O M M A R I O	1
- LEGGE DI BILANCIO 2026 – L. n. 199 del 30 dicembre 2025	2
IRPEF: Rimodulazione delle aliquote e detrazioni (commi 3 e 4).....	2
Crediti d'imposta Zes Unica e ZIs (commi 438-452)	2
Industria 4.0 (comma 770).....	4
Rottamazione quinquies (commi 82-101).....	4
Definizione agevolata dei debiti verso Regioni e Comuni (commi 102-110).....	5
Nuovo Iper-ammortamento (commi 427-437)	5
Rifinanziamento Sabatini (comma 468)	7
Buoni pasto (comma 14)	8
Bonus Edilizi (comma 22)	8
Regime Forfettario (comma 27).....	8
Rateizzazione delle Plusvalenze (commi 42-43)	9
Tassazione Dividendi e Plusvalenze Pex (commi 51-55)	9
Rideterminazione del costo fiscale (rivalutazione) delle partecipazioni (comma 144).....	10
Assegnazione agevolata di beni ai soci, trasformazione in società semplice, estromissioni di beni di ditte	10
Provvigioni ad Agenzie di Viaggio (commi 140-142)	11
Locazioni Brevi (comma 17)	11

Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione (commi 44-45)	11
Previdenza complementare (commi 201-202).....	11
Omessa Dichiarazione Iva e Liquidazione dell'imposta (commi 111-115)	11
Contributo pacchi di modico valore (commi 126-128)	12
Iva nelle operazioni Permutative (commi 138-139).....	12
Compensazioni orizzontali (comma 116).....	12
Valutazione Titoli (commi 65-67).....	13
Uso Contante da turisti stranieri (comma 437).....	13
Modifiche ISEE (commi 208-209)	13
Cripto-attività e Tobin tax (commi 29-31)	13
- DECRETO MILLEPROROGHE – D.L. 200/2025	14
Proroga Fondo di Garanzia	14
Assemblee di società ed enti	14
- ULTERIORI NOVITA' NORMATIVE	14
Collegamento Registratore di Cassa con Pos (provved. AdE 424470 del 31.10.25)	14

- LEGGE DI BILANCIO 2026 – L. n. 199 del 30 dicembre 2025

IRPEF: Rimodulazione delle aliquote e detrazioni (commi 3 e 4)

Scaglioni Irpef

Dal 2026 l'aliquota del secondo scaglione Irpef viene **ridotta dal 35% al 33%**; la modifica opera sull'articolo 11, comma 1, lettera b), del Tuir.

Conseguentemente, gli scaglioni di reddito e le aliquote Irpef risultano così fissati, con decorrenza 1° gennaio 2026:

Scaglione di reddito	Aliquota 2025	Aliquota 2026
<i>Fino a 28.000 euro</i>	23%	23%
<i>Oltre 28.000 e fino a 50.000 euro</i>	35%	33%
<i>Oltre 50.000 euro</i>	43%	43%

Detrazioni per oneri

Ai sensi del nuovo comma 5-bis inserito nell'articolo 16-ter del Tuir per i contribuenti titolari di un **reddito complessivo superiore a 200mila** euro viene **ridotto di 440 euro** l'ammontare della **detrazione** dall'imposta lorda che spetta in relazione ai seguenti **oneri**: le spese che prevedono una **detrazione al 19%** (escluse quelle sanitarie art.15 c.1 lett.c) del Tuir), le **erogazioni liberali in favore dei partiti politici** (art.11, DI 149/2013, che danno diritto a detrazione del 26%) e i **premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi** (art.119 c.4 quinto periodo, DI 34/2020, che danno diritto a detrazione del 90%).

Crediti d'imposta Zes Unica e ZIs (commi 438-452)

Integrazione Zes Unica 2025

Innanzitutto è stato stabilito che, alle imprese che hanno validamente presentato all'agenzia delle Entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 la comunicazione integrativa richiesta per l'accesso al contributo **Zes Unica 2025**,

spetta un **contributo aggiuntivo**, sotto forma di *credito d'imposta*, pari al **14,6189%** dell'ammontare *del credito d'imposta richiesto con la predetta comunicazione*; in virtù di tali risorse aggiuntive, l'agevolazione complessiva può arrivare **fino al 75% del contributo** richiesto. Però l'integrazione è riconosciuta **a condizione** che le stesse imprese **non abbiano ottenuto** il riconoscimento del credito d'imposta **Transizione 5.0** (articolo 38, DL 19/202) *con riferimento a uno o più investimenti oggetto della comunicazione integrativa*.

Si precisa che la **fruizione del contributo aggiuntivo** in compensazione c.d. "orizzontale" è **consentita esclusivamente entro il 31 dicembre 2026**; quindi, il **maggiore credito non potrà essere riportato**, in tutto o in parte, al 2027 e successivi. Questo limite temporale di fruizione **non si applica, al contrario, al credito principale**. È quindi probabile che per la maggiorazione venga per tempo istituito un apposito e distinto codice tributo

Ai fini del riconoscimento dell'ulteriore incentivo, le imprese sono tenute a **presentare, dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026**, esclusivamente **in via telematica**, una **specificata comunicazione** all'Agenzia delle Entrate (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), nella quale *dichiarano di non aver ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta Transizione 5.0*.

Un provvedimento delle Entrate, da emanare entro il 16 febbraio 2026, definirà gli elementi informativi da indicare nella comunicazione.

Dalla formulazione dell'articolo di legge emerge che il **divieto di cumulo con Transizione 5.0 opera in maniera automatica e generalizzata, incidendo sull'intero investimento agevolato** e non limitandosi alla sola componente eventualmente riconducibile alla misura 5.0.

Proroga Zes Unica

Inoltre, viene **esteso** agli anni **2026, 2027 e 2028** il **credito d'imposta** nella Zona economica speciale unica (**Zes Unica**).

Il **limite complessivo di spesa** è fissato in 2.300 milioni di euro per il 2026, 1.000 milioni di euro per il 2027 e 750 milioni di euro per il 2028.

Anche il **credito d'imposta** per le imprese delle Zone logistiche semplificate (**Zls**) **si estende** agli anni **2026, 2027 e 2028**.

Ai fini della fruizione di entrambi i crediti di imposta, è necessario inviare all'Agenzia delle entrate:

- una **comunicazione preventiva**, nella quale devono essere indicati l'ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati **dal 1° gennaio di ciascun anno** e l'ammontare delle spese che prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati **fino al 31 dicembre di ciascun anno**;
- una **comunicazione integrativa** attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione preventiva. La mancata presentazione di detta comunicazione integrativa comporterà la decadenza dell'agevolazione. Per ciascun credito di imposta, sarà un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ad approvare i modelli di comunicazione e definire le relative modalità di trasmissione telematica

In particolare:

per il **2026**:

- la **comunicazione preventiva** dovrà essere inviata **dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026** e dovrà riportare l'ammontare delle spese sostenute per *gli investimenti* realizzati *dal 1° gennaio 2026* e l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere per gli investimenti realizzati *fino al 31 dicembre 2026*;
- la **comunicazione integrativa** dovrà essere inviata **dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027** e dovrà riportare l'ammontare degli investimenti effettivamente *realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026*;

per il **2027**:

- la **comunicazione preventiva** dovrà essere inviata **dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027** e dovrà riportare l'ammontare delle spese sostenute per *gli investimenti* realizzati *dal 1° gennaio 2027* e l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere per gli investimenti realizzati *fino al 31 dicembre 2027*;
- la **comunicazione integrativa** dovrà essere inviata **dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio** e dovrà riportare l'ammontare degli investimenti effettivamente *realizzati dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027*;

per il **2028**:

- la **comunicazione preventiva** dovrà essere inviata **dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028** e dovrà riportare l'ammontare delle spese sostenute per *gli investimenti* realizzati *dal 1° gennaio 2028* e l'ammontare delle spese che si prevede di sostenere per gli investimenti realizzati *fino al 31 dicembre 2028*;
- la **comunicazione integrativa** dovrà essere inviata **dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029** e dovrà riportare l'ammontare degli investimenti effettivamente *realizzati dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2028*.

Industria 4.0 (comma 770)

Viene istituito a favore delle imprese un **fondo** di 1,3 miliardi di euro, per l'anno 2026 per **refinanziare il credito per beni materiali 4.0**.

Le risorse possono essere assegnate, limitatamente agli **investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025**, all'**incremento** dei limiti di spesa previsti per il **credito d'imposta Industria 4.0** (articolo 1, comma 446, legge 207/2024), ossia per investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale, da usufruire esclusivamente *in compensazione* presentando il modello F24 nel corso dell'anno 2026.

Rottamazione quinquies (commi 82-101)

Viene prevista una nuova **definizione agevolata** per i **debiti affidati** all'Agente della Riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023**, derivanti dal **mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate e dalle attività di liquidazione** (art.36-bis e 36-ter Dpr 600/1973 e art. 54-bis e 54-ter Dpr 633/1972), cosiddetti **controlli automatici e formali delle dichiarazioni**, oppure derivanti dall'omesso versamento di **contributi previdenziali (dichiarati)** dovuti all'Inps, con **esclusione** di quelli richiesti a seguito di accertamento, come pure derivanti **da infrazioni al Codice della strada**.

Possono essere ricompresi nella **definizione agevolata** anche i **debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della riscossione** che rientrano nei **procedimenti avviati** a seguito di istanze presentate dai debitori **aventi ad oggetto l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore o** riguardanti la **ristrutturazione dei debiti** del consumatore.

I **debiti** oggetto della definizione (anche se oggetto di precedenti rottamazioni decadute) possono essere **estinti** versando le **somme dovute a titolo di capitale e** quelle maturate **a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, senza corrispondere** invece le **somme affidate** all'agente della Riscossione **a titolo di interessi** (da **ritardata iscrizione a ruolo e quelli di mora**, rispettivamente, ex art.20 e 30, Dpr 602/1973) e **sanzioni e le somme aggiuntive e** quelle maturate **a titolo di aggio** (la definizione *delle infrazioni al Codice della strada determina il solo stralcio degli interessi e delle maggiorazioni di legge, ma non la sanzione*).

Non rientrano nel perimetro della rottamazione dei ruoli i **carichi derivanti da accertamento esecutivo**, accertamento di **valore** ai fini dell'imposta di registro, **avviso di liquidazione** (ad esempio, derivanti dal disconoscimento dell'agevolazione «prima casa» o da dichiarazione di successione), **avviso di recupero del credito d'imposta** e atti di **contestazione separata delle sanzioni**.

È possibile **estinguere**, secondo le disposizioni della nuova definizione, **anche i debiti** relativi a **precedenti definizioni agevolate** per i quali si è determinata *l'inefficacia della relativa definizione*, quindi risulta decaduta; in particolare, si tratta dei debiti oggetto di dichiarazioni di adesione alle **prime tre rottamazioni o al c.d. saldo e stralcio e dei debiti relativi alla cd. Rottamazione-quater o alla riammissione alla medesima**, per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è già determinata l'inefficacia della relativa definizione. Viceversa, *i debiti inclusi nella "Rottamazione-quater" (o nella relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultino regolarmente versate tutte le rate scadute alla medesima data, non possano essere estinti secondo la nuova edizione*.

La **domanda di accesso** alla definizione agevolata (a seguito della quale saranno inibite le azioni cautelari ed esecutive) andrà effettuata telematicamente **entro il 30 aprile 2026**, con indicazione del *numero di rate scelto*, mentre l'agente della Riscossione *liquiderà gli importi da pagare entro il 30 giugno 2026*.

Il **versamento** andrà effettuato **entro il 31 luglio 2026**.

È **possibile rateizzare** fino a un **massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare e interessi al tasso del 3% annuo a partire dal 1° agosto 2026**.

Si **decade** dalla rottamazione (con riemersione del debito oggetto di definizione) se **non viene pagata l'unica rata**, oppure **2 rate anche non consecutive** del piano di dilazione oppure **l'ultima rata** (rileva anche il pagamento insufficiente).

Non è prevista la tolleranza nel ritardo dei pagamenti per 5 giorni.

Nella domanda di rottamazione il contribuente deve impegnarsi a **rinunciare ai giudizi pendenti**. Successivamente alla trasmissione dell'istanza, il contribuente può chiedere che il processo venga sospeso in attesa che siano liquidate le

somme e che sia poi pagata la prima rata. Pagata la prima rata il processo si estingue e perdono di effetto le sentenze eventualmente già depositate.

Quindi per la **procedura** da seguire **per l'adesione alla definizione agevolata** valgono le seguenti **regole**:

- l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, **nell'area riservata** del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i **carichi definibili**;
- il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua **volontà di procedere alla definizione** rendendo, **entro il 30 aprile 2026**, apposita **dichiarazione**, con modalità, esclusivamente **telematiche**; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il **numero di rate** nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite **massimo** previsto di **54 rate**, di pari importo;
- nella dichiarazione il debitore **indica l'eventuale pendenza di giudizi** aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice.
- **Entro il 30 giugno 2026**, l'**agente della riscossione comunica** ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle **singole rate**, che **non può essere inferiore a 100 euro**, e la data di scadenza di ciascuna di esse.

Entro il **21 gennaio** l'AdER pubblicherà le regole operative

Definizione agevolata dei debiti verso Regioni e Comuni (commi 102-110)

Con una disposizione **a regime**, si prevede che Regioni ed enti locali possano prevedere **direttamente tipologie di definizione agevolata** in attuazione dell'autonomia di cui gli enti stessi godono nella gestione dei tributi regionali e locali di propria spettanza, con esclusione dell'Irap, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

Per accedere alla definizione agevolata, il contribuente dovrà adempiere agli obblighi tributari (precedentemente inadempiti, in tutto o in parte) entro il termine stabilito da ciascun ente, che non potrà comunque essere inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione, sul sito istituzionale dell'ente, dell'atto che introduce la definizione

Nuovo Iper-ammortamento (commi 427-437)

Viene riproposta la **disciplina agevolativa**, consistente in una **maggiorazione dell'ammortamento** (cd. **iper-ammortamento**) in favore delle imprese che – **dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028** – **effettuano investimenti in beni materiali** (Macchinari e impianti fisici interconnessi al sistema produttivo – Allegato IV) **e immateriali** (software, sistemi, piattaforme, applicazioni per la gestione digitale – Allegato V) **strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, secondo il modello Industria 4.0**, compresi negli elenchi allegati alla Legge di Bilancio.

I **Beni materiali** indicati nell'Allegato IV (Art.1 c. 429 Legge bilancio 26) sono raggruppati in 4 categorie:

I- **Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti**; tali beni devono essere dotati di controllo per mezzo di CNC e/o PLC, interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica, integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica, interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive, rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro; inoltre devono essere dotati di almeno due tra sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto, monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo, caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto.

II- **Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità**

III- **Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica « 4.0 »**

IV- **Beni strumentali per l'elaborazione, la memorizzazione e la trasmissione dei dati funzionali alla trasformazione digitale delle imprese**; tali beni devono essere interconnessi ai sistemi informativi aziendali e funzionalmente destinati all'esecuzione di software, piattaforme o applicazioni di cui all'allegato V, ovvero al supporto operativo di beni di cui ai gruppi primo, secondo e terzo del presente allegato, ovvero ancora all'interconnessione e comunicazione tra beni di cui al presente allegato e all'allegato V.

Tra essi quindi sono state inserite le infrastrutture di calcolo per intelligenza artificiale e simulazione, le infrastrutture di connettività industriale, le infrastrutture di cybersecurity Ot/It

E' stata introdotta una **lista di esclusioni esplicite**, quali *personal computer, notebook, tablet e dispositivi di produttività individuale, stampanti, scanner e periferiche per ufficio, apparati di rete domestici o per piccoli uffici (SOHO), sistemi di archiviazione per uso personale o di gruppo di lavoro non integrati con i processi operativi nonché i beni destinati ad attività amministrative, contabili o di office automation non direttamente connesse ai processi operativi*

I **Beni immateriali** indicati Allegato V (Art.1 c. 429 legge bilancio 26) sono costituiti da

- *Software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali funzionali alla trasformazione digitale delle imprese, collegati al sito produttivo dell'azienda, con esclusione dei software gestionali*; tra essi sono compresi software di intelligenza artificiale generativa e i Large language models per la generazione automatizzata di contenuti e codice, i sistemi di Agentic Ai con capacità decisionale automatizzata, le piattaforme Mlops per la gestione del ciclo di vita dei modelli Ai, i software per il calcolo della Carbon footprint e l'analisi Lca, le piattaforme per il Digital product passport, i sistemi per la realizzazione di data spaces conformi agli standard europei Ids-Ram, le piattaforme lowcode e no-code per lo sviluppo rapido di applicazioni industriali.

La medesima agevolazione spetta anche per gli investimenti in **beni materiali nuovi strumentali all'esercizio dell'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo** (art.30 c.1 lett. a) n.2), del D.lgs. n. 119/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta); con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili *esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici* (art.12 c.1. lett.b) e c), del D.L. n. 181/2023). Per questi investimenti in fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo, sono *fissati i massimali di costo ammissibile e i criteri di dimensionamento*, secondo i quali il dimensionamento degli impianti non potrà eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, con limiti di spesa specifici per i sistemi di accumulo (900 euro/kWh)

I beni devono essere **prodotti in uno degli Stati Ue** o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, nonché **destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato**. Per i *beni materiali* (Hardware), l'impresa dovrà munirsi di un **certificato di origine** rilasciato dalla Camera di Commercio o di una *dichiarazione del produttore* che attesti l'ultima trasformazione sostanziale in UE/SEE, conformemente al Codice Doganale dell'Unione; per i *software* serve una **dichiarazione del produttore** che attesti che almeno il 50% del valore delle attività di sviluppo (ideazione, coding, testing) è riconducibile a soggetti stabilmente operanti in UE/SEE.

Anche per l'iper-ammortamento il **momento rilevante** ai fini della fruizione dell'agevolazione è quello di **effettuazione dell'investimento**, che deve essere individuato secondo le regole di cui all'art. 109 TUIR, ossia, *data di consegna o spedizione del bene*; ragion per cui: per i **beni mobili acquistati in proprietà** rileva la data della consegna o spedizione del bene, per i **beni acquisiti in leasing** rileva la data di consegna del bene all'utilizzatore attestata da verbale di consegna, per i **beni realizzati su commessa** si considerano i costi sostenuti alla data di ultimazione della prestazione o, in caso di SAL, alla data in cui l'opera (o la porzione) è verificata e accettata dal committente.

Ne consegue che gli ordini emessi nel 2025 con consegna nel 2026 rientrano nel perimetro agevolato. Viceversa, ordini effettuati entro il 30 settembre 2028 ma con consegna successiva restano esclusi, *salvo il meccanismo della prenotazione con acconto del 20 per cento*.

Le **maggiorazioni** base da applicare al costo degli investimenti sono pari a:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- 180%, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;- 100%, per investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;- 50%, per investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro. |
|---|

Il **beneficio** opera con riferimento alla **determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria**.

La maggiorazione in esame ha **rilevanza soltanto ai fini IRPEF / IRES** ed è usufruibile quale *variazione in diminuzione* nella dichiarazione dei redditi. Di conseguenza, il beneficio produce effetti solo in presenza di un reddito imponibile capiente. In caso di **perdita fiscale**, la deduzione maggiorata non va perduta, ma il relativo **vantaggio viene rinviato** agli esercizi successivi, fino al ritorno a una situazione di utile.

Per gli investimenti in **leasing**, rileva il **costo sostenuto dal locatore** per l'acquisto dei beni esclusi interessi.

Viene precisato che il beneficio è **cumulabile** con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, *a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto*.

La relativa **base di calcolo** è assunta **al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi** a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque **subordinata** al **rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di **versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a favore dei lavoratori

L'agevolazione, invece, **non è applicabile** agli investimenti ammissibili al **credito di imposta 4.0**, ovvero gli investimenti in *beni materiali 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 o entro il 30 giugno 2026 con ordine accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2025 ed acconto del 20% pagato, se risulta effettuata la prenotazione e concesso il credito 4.0*; se invece il credito 4.0 *viene rigettato o c'è incapienza delle risorse*, secondo l'interpretazione prevalente e il tenore letterale della norma, l'investimento *potrebbe transitare nel nuovo iperammortamento*.

Il nuovo iperammortamento, sostituisce i crediti di imposta 4.0 e Transizione 5.0.

Inoltre il beneficio **non spetta** alle imprese:

- in **stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale** prevista dalla legge Fallimentare, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- **destinatari di sanzioni interdittive** ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

L'agevolazione **non è riconosciuta** inoltre a:

- **lavoratori autonomi**;
- **contribuenti forfetari**;
- **imprese agricole** che determinano il reddito su base catastale

La **cessione** del bene agevolato durante il periodo di fruizione del beneficio, quindi durante il periodo di ammortamento fiscale, **comporta la decadenza dal beneficio**; però, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione si verifichi il **realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione**, oppure il bene potrebbe essere *destinato a strutture produttive ubicate all'estero* appartenenti allo stesso soggetto, **non viene meno** la fruizione delle residue quote del **beneficio**, come originariamente determinate, a **condizione che**, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa **sostituisca il bene** originario con un bene materiale strumentale nuovo **avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori**; nel caso in cui il **costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore** al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del *beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento*

Per l'accesso al beneficio l'impresa deve trasmettere, **in via telematica** tramite una **piattaforma** sviluppata dal **GSE** sulla base di modelli standardizzati, apposite **comunicazioni e certificazioni** concernenti gli investimenti agevolabili.

La procedura di accesso si articola in **tre comunicazioni** tramite piattaforma Gse:

- una **comunicazione preventiva** degli investimenti da realizzare,
- dopo, l'impresa dispone di 60 giorni dalla ricevuta positiva per trasmettere la **conferma con attestazione dell'acconto** versato di almeno il 20% del costo di acquisizione,
- una **comunicazione di completamento**, corredata da perizie e certificazioni, da trasmettere **entro il 15 novembre 2028, ad investimenti realizzati**. Per investimenti su più beni, la data di completamento coincide con l'effettuazione dell'ultimo.

A seguito della trasmissione delle comunicazioni, l'impresa ottiene una **ricevuta di avvenuto invio** rilasciata dalla piattaforma informatica; **entro 10 giorni, il GSE comunica all'impresa l'esito positivo** delle verifiche effettuate (ovvero i dati da integrare entro 10 giorni).

Resta confermato l'obbligo della **perizia tecnica asseverata o attestazione del legale rappresentante** per i beni sotto i 300.000 euro per comprovare le caratteristiche 4.0 e l'interconnessione. A questa si aggiunge la **certificazione** contabile rilasciata da un **revisore legale** per attestare l'**effettivo sostenimento delle spese**.

Un decreto del Mise, di concerto con il Mef, stabilirà le modalità attuative.

Rifinanziamento Sabatini (comma 468)

Viene **rifinanziata la «Nuova Sabatini»**, di cui all'art. 2, DL 69/2013, nella misura di:

- 200 milioni di euro per l'anno 2026;
- 450 milioni di euro per l'anno 2027.

Buoni pasto (comma 14)

Per i **buoni pasto** (prestazioni sostitutive del vitto) **elettronici** passa a **10 euro** (innalzato il previgente limite di 8 €) il valore giornaliero esente da imposizione e da contribuzione. Resta immutata la soglia dei buoni pasto cartacei (4 euro). nel caso di superamento del nuovo limite, l'eccedenza rientrerà nel calcolo sia dell'imponibile contributivo che di quello fiscale

Bonus Edilizi (comma 22)

Si **proroga** a tutto il 2026, la disciplina sulle detrazioni per i bonus edilizi già introdotta con la legge di Bilancio 2025. Pertanto viene **confermato** anche **per il 2026 il regime fiscale più favorevole**, con riferimento a interventi:

- di **ristrutturazione edilizia** (art.16-bis Tuir),
- di **risparmio energetico, Ecobonus** (art.14, DI 63/2013)
- **antisismici, Sismabonus** (art. 16 c.1-bis, DI 63/2013).

In particolare, viene confermata l'aliquota del **36%** (scenderà al **30% dal 2027**) o, per le *abitazioni principali*, del **50%** (scenderà al **36% dal 2027**)

Restano sempre fermi gli ulteriori capisaldi della materia, come *ripartizione* su scala *decennale* di tutti i benefici fiscali spettanti e rilevanza del *massimale di spesa* agevolabile di **96.000 euro** per unità immobiliare, nonché, *per* gli interventi "*ecobonus*", la conferma dei *distinti massimali* di detrazione, o di spesa, riferibili alla singola unità immobiliare e in relazione a ogni specifica tipologia di intervento di efficientamento energetico agevolabile

E' prorogato al 2026 anche il **bonus mobili**, art.16 c.2 DI 63/2013, consistente in una detrazione Irpef del **50%**, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici **fino a 5.000 euro** di spesa, ma se sono realizzati determinati interventi edilizi iniziati dal 1° gennaio 2025 (lavori realizzati nel 2025, o iniziati nel 2025 e proseguiti nel 2026) e comunque anteriormente al sostenimento delle spese di acquisto beni.

Non c'è stata proroga invece per il bonus barriere architettoniche.

Regime Forfettario (comma 27)

È **prorogato** anche al 2026 l'**aumento** da 30.000 a **35.000 euro**, già stabilito per il 2025, della **soglia** di reddito di **lavoro dipendente** o redditi assimilati ad esso (art.49 e 50 Tuir) oltre la quale è precluso l'accesso e la permanenza al regime forfettario.

Bisogna considerare che il reddito di lavoro dipendente è costituito da *tutte le somme e i valori in genere*, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, *per via ordinaria* nonché quelli percepiti entro il giorno 12 del mese di gennaio dell'anno successivo. Vanno necessariamente ricompresi mensilità aggiuntive (tredicesime e quattordicesime), premi di produzione o premi di risultato, conguagli fiscali e previdenziali effettuati dal datore di lavoro ed eventuali indennità o arretrati soggetti a tassazione ordinaria. L'agenzia delle Entrate ha precisato che vengono considerati solo i redditi percepiti in via ordinaria e non arretrati o altri emolumenti soggetti a tassazione separata

Il reddito di *lavoro dipendente*, se percepito in misura *inferiore a 35.000 euro*, *non preclude* l'accesso al *regime forfettario*, ma attenzione anche alle **altre cause ostative**.

La prima, oggetto di attenzione da parte della legge di Bilancio 2026, dispone che non possono accedere al regime forfettario i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati eccedenti una determinata soglia; la soglia, a regime, è pari a **30.000 euro**, *ma innalzata a 35.000* per 2025 e 2026.

Però la **verifica della soglia non è necessaria** se il **lavoro è cessato nell'anno precedente** a quello di applicazione del regime; quindi, coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro nel 2025, possono accedere al regime forfettario nel 2026 (ferma restando la verifica degli altri requisiti di legge) *indipendentemente dalla soglia* di reddito percepito; in ogni caso, anche per lavoro cessato nell'anno precedente, la verifica della soglia si rende **necessaria** qualora il soggetto abbia *intrapreso un nuovo rapporto di lavoro dipendente* oppure nel caso in cui abbia *percepito un reddito di pensione*.

Inoltre la *soglia* va sempre *verificata* nel caso in cui la **cessazione** del rapporto di lavoro avvenga **nell'anno stesso** di applicazione del regime.

Una seconda causa ostativa **preclude l'accesso** al regime forfettario alle persone fisiche che *esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o a soggetti a questi direttamente riconducibili*; la prevalenza va effettuata alla fine dell'anno e consiste nel verificare che *i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell'anno nei confronti dei datori di lavoro ovvero dei soggetti a essi riconducibili siano in ogni caso superiori al 50%*. Tale verifica non è necessaria per quei soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro anteriormente ai due periodi di imposta precedenti, né per coloro che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

Rateizzazione delle Plusvalenze (commi 42-43)

Cambiano – a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 – le regole per godere della **rateizzazione della tassazione di plusvalenze realizzate su beni strumentali**, ex art.86 c.4 del Tuir.

Le **plusvalenze**, come quelle realizzate su **cessioni di beni strumentali**, *diverse da quelle* derivanti dal realizzo di partecipazioni soggette al regime della *participation exemption (Pex)*, devono essere **tassate, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono realizzate**.

Quindi è stabilita un'**abolizione** generalizzata della **rateizzazione delle plusvalenze derivanti** dalla cessione di **beni strumentali**, che, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, concorreranno integralmente alla formazione del reddito nell'esercizio di realizzo.

Le modifiche non incidono soltanto sulla determinazione del reddito, ma si riflettono anche sul calcolo degli **acconti**; per cui per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, occorre assumere come imposta di riferimento quella che sarebbe stata determinata applicando le nuove disposizioni

È ancora possibile rateizzare **in un massimo di 5 quote** annuali **solo le plusvalenze**:

- derivanti dalla **cessione di azienda o ramo di azienda** *posseduto* per un periodo *non inferiore a tre anni*;
- realizzate dalle **società sportive professionistiche** *mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta*, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati *posseduti* per un periodo *non inferiore a due anni*.

Tassazione Dividendi e Plusvalenze Pex (commi 51-55)

Cambia il **trattamento fiscale dei dividendi** (art.59 e 89 del Tuir) percepiti e **plusvalenze da cessione di partecipazioni societarie (PEX)** - art. 87 tuir) realizzate dagli imprenditori e dalle società o enti residenti (quindi imprenditori individuali che detengono le partecipazioni nel regime d'impresa, società di persone, società di capitali ed enti commerciali):

- il **regime di esenzione (95%)** per le società di capitali e gli enti commerciali, nonché le percentuali ridotte per le società di persone del **60%, 50,28%, 41,86%** a seconda dei casi), previsto per evitare fenomeni di doppia imposizione *sulle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente* tramite società controllate (tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo), spetta ai soggetti che detengono *alternativamente* una **quota di partecipazione al capitale non inferiore al 5%** ovvero di **valore fiscale** (inteso come costo o valore d'acquisto, considerando eventuali rivalutazioni, affrancamenti o riallineamenti) **non inferiore a 500mila euro** (per i contratti di associazione in partecipazione, si ha riguardo a quest'ultimo requisito).

Detti requisiti si aggiungono a quelli previsti per godere della *participation exemption (Pex)* di cui all'art.87 del Tuir.

Il **nuovo regime** dei dividendi e delle plusvalenze opera in relazione:

- alle **distribuzioni di utili** o di riserve **deliberate** a decorrere **dal 1° gennaio 2026**;
- alla **cessione di partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026**

Il mancato rispetto dei suddetti requisiti comporta la tassazione integrale del dividendo o della plusvalenza.

Nulla cambia, infine, per le **persone fisiche che detengono partecipazioni al di fuori dell'esercizio d'impresa**, le quali rimarranno incise, come già avviene nell'attuale contesto, dal **prelievo del 26%** a titolo definitivo, indipendentemente dalla percentuale posseduta.

Rideterminazione del costo fiscale (rivalutazione) delle partecipazioni (comma 144)

Per le persone fisiche non in regime di impresa, viene **aumentata** dal 18% al **21%** l'aliquota dell'**imposta sostitutiva per la rideterminazione/rivalutazione del costo di acquisto** (costo fiscale) **delle partecipazioni** negoziate e non negoziate (articolo 5, legge 448/2001).

L'aumento avrà efficacia a partire **dalle rivalutazioni effettuate dal 1° gennaio 2026** (e da perfezionare *entro il 30 novembre 2026*).

Si ricorda che l'imposta sostitutiva del **21%** è dovuta **sull'intero valore di perizia o sull'intero valore normale** (ex art.9 c.4 lett.a) del Tuir), mentre nel regime ordinario in caso di cessione è dovuta l'imposta sostitutiva del **26% sulla sola plusvalenza**.

Questo incremento modifica quindi drasticamente l'**analisi di convenienza finanziaria**, poiché l'imposta sostitutiva del 21% si applica sull'intero valore (di perizia o valore normale alla data di riferimento), mentre l'imposta ordinaria sul *capital gain* (26%) colpisce solo la plusvalenza, diventando l'operazione svantaggiosa per molti contribuenti. La formula di break-even point evidenzia che **l'affrancamento è conveniente solo se la plusvalenza latente supera l'80,77% del valore totale della partecipazione** (o costo fiscale minore del 19,23% del valore di perizia).

Resta **invariata** (al **18%**) l'aliquota dell'imposta **sostitutiva per la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili** (articolo 7, legge 448/2001).

Assegnazione agevolata di beni ai soci, trasformazione in società semplice, estromissioni di beni di ditte

È possibile fruire dell'**assegnazione agevolata** di beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione (diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa), o mobili registrati non strumentali **ai soci**, da parte di:

- *società commerciali*;
- società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che *si trasformano in società semplici*.

Le operazioni (di assegnazione o di trasformazione) devono avvenire **entro il termine del 30 settembre 2026**.

Sulla differenza (*plusvalenza*) *tra il valore normale dei beni assegnati* (o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione) e *il loro costo fiscalmente riconosciuto* si applica un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'Irap **dell'8%** (10,5% per le *società considerate non operative* in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione).

Per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'8% è *possibile assumere, in luogo del valore normale* degli immobili, *il loro valore catastale*, rivalutato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti

Inoltre, le aliquote dell'*imposta di registro* proporzionale sono ridotte *alla metà* e le *imposte ipotecaria e catastale* sono dovute *in misura fissa*.

Le **riserve in sospensione** d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta **sostitutiva** nella misura del **13%**.

Il **versamento** dell'imposta sostitutiva va effettuato per il 60% **entro il 30 settembre 2026** e per la restante parte **entro il 30 novembre 2026**.

Per le **imprese individuali** viene riproposta la misura agevolativa consistente nella possibilità di **estromissione agevolata**, dal proprio patrimonio, dei beni immobili strumentali (*per natura e per destinazione*), includendovi anche i beni posseduti al 30 settembre 2025, per le esclusioni operate dal 1° gennaio al 31 maggio 2026. L'agevolazione consente di fare transitare in quel periodo l'immobile, posseduto al 1 gennaio 2026, dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un'imposizione **ridotta**. L'imprenditore deve risultare in attività sia alla data del 31 ottobre 2025 sia alla data del 1° gennaio 2026.

I **versamenti** rateali della relativa **imposta sostitutiva dell'8%** sulla plusvalenza vanno effettuati **entro il 30 novembre 2026 e il 30 giugno 2027**.

È possibile determinare la plusvalenza assumendo, *in luogo del valore normale dell'immobile*, *il suo valore catastale*

Provvigioni ad Agenzie di Viaggio (commi 140-142)

A partire dalle **provvigioni corrisposte dal 1° marzo 2026** viene esteso l'obbligo di operare la **ritenuta d'acconto** (ora del 23%) **sui compensi per intermediazione da parte di agenzie di viaggio e turismo**; agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente. Dalla suddetta data viene, quindi, eliminato il regime di esonero previsto dall'articolo 25-bis, Dpr 600/1973.

Locazioni Brevi (comma 17)

Dal 2026, nel caso di **locazione breve di più immobili** (articolo 4, DL 50/2017), fatta da persone fisiche, il relativo reddito si presume percepito a seguito dell'esercizio di un'**attività imprenditoriale a partire dal terzo immobile** (e non più dal quinto, cfr. art.1, c.595, L.178/2020); quindi con la locazione (breve) di più di 2 appartamenti, **dal terzo in su il locatore deve dotarsi di partita Iva**

Si ricorda che si definiscono **locazioni brevi** «i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare».

Tali contratti possono accedere alla **cedolare secca**, con aliquota del **26%**, con l'eccezione di **un immobile** destinato alla locazione breve, **scelto** dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può applicarsi l'aliquota del **21%**. Se si locherà **da 3 appartamenti o più non ci si potrà avvalere della cedolare secca** (oltre ad aprire Partita Iva)

Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione (commi 44-45)

Le **riserve in sospensione d'imposta** esistenti nel bilancio chiuso **al 31 dicembre 2024** (indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite), e *per l'importo* che residua al termine dell'esercizio in corso *al 31 dicembre 2025*, possono essere **affrancate** (anche solo parzialmente) mediante il pagamento di un'imposta **sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'Irap, pari al **10%**.

A seguito dell'affrancamento, le riserve assumono la natura fiscale di *normali riserve di utili*, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società.

Previdenza complementare (commi 201-202)

Con decorrenza **dal periodo d'imposta 2026**, viene **elevato** da 5.164,57 euro **a 5.300 euro il limite annuo di deducibilità** dal reddito complessivo Irpef per i **contributi versati** dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente **alle forme di previdenza complementare**, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali (art.8 c.4 e 6, Dlgs 252/2005).

Omissa Dichiarazione Iva e Liquidazione dell'imposta (commi 111-115)

Si prevede che, **in caso di omessa dichiarazione Iva**, l'agenzia delle Entrate possa procedere alla **liquidazione dell'imposta**, anche avvalendosi di **procedure automatizzate**, sulla base dei **dati a disposizione**:

- delle **fatture elettroniche** emesse e ricevute;
- dei **corrispettivi telematici** trasmessi;
- degli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche - **LiPe**.

Non è prevista la liquidazione dei crediti emergenti dai dati indicati.

Ai fini della liquidazione, si considera **omessa** anche la **dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari** per la liquidazione dell'imposta dovuta.

Se emerge un'imposta da versare, *l'esito della liquidazione (avviso bonario)* è **comunicato** al contribuente che, nei successivi **60 giorni**, può segnalare eventuali dati o elementi non considerati, o valutati erroneamente, nella liquidazione e fornire i chiarimenti necessari, oppure provvedere al versamento dell'imposta con interessi e sanzioni.

Si ricorda che la **sanzione per omessa dichiarazione è pari al 120% dell'imposta dovuta** (calcolata sull'imposta ancora da versare, quindi sull'imposta liquidata mediante comunicazione bonaria al netto dei pagamenti effettuati). Se gli importi vengono pagati entro i 60 giorni dal ricevimento della comunicazione bonaria, la sanzione del 120% è ridotta a un terzo (diventa quindi del 40%).

Non è prevista la possibilità di dilazionare le somme né di effettuare i pagamenti tramite compensazione.

La novità trova applicazione dalle **annualità** per le quali, **alla data del 1° gennaio 2026, non sia ancora decorso il termine di accertamento, entro 7 anni** da quando la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Contributo pacchi di modico valore (commi 126-128)

Per la copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore da Paesi terzi, viene istituito un **contributo di 2 euro per le spedizioni di merci provenienti da Paesi extra-Ue** di importo dichiarato **non superiore a 150 euro**, a prescindere dalla tipologia di operazione commerciale sottostante e dalla tipologia di soggetto coinvolto (sia operatori economici che consumatori finali).

Il contributo è riscosso dall'Agenzia delle Dogane **all'atto dell'importazione** definitiva delle suddette merci.

Con la circolare 1/D/2026 del 7 gennaio 2026 l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli introduce un periodo transitorio, fino al 28 febbraio 2026, facendo **slittare** il pagamento del **contributo** relativo ai **primi due mesi dell'anno al 15 marzo**.

Iva nelle operazioni Permutative (commi 138-139)

Per le **operazioni** effettuate **dal 1° gennaio 2026** sono modificati i criteri di **determinazione della base imponibile Iva** delle *cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi (operazioni permutative)*, o per estinguere precedenti obbligazioni (**dazioni di pagamento**), prevedendo che il **valore di tali cessioni o prestazioni** sia **costituito** non più dal valore normale, di mercato, dei beni ceduti o dei servizi prestati ma **dai costi sostenuti dal cedente o prestatore** per l'esecuzione della specifica operazione, cioè dal **valore della controprestazione** inteso come ammontare complessivo dei *costi effettivamente sopportati dal cedente o prestatore per fornire il bene o il servizio*, garantendo che *l'imposta sia commisurata al valore soggettivo realmente "speso" dalle parti piuttosto che a un valore di mercato teorico*.

In sostanza, **per ciascuna parte, la base imponibile** è rappresentata dalla **spesa sostenuta per ottenere la prestazione dell'altro contraente**, ancorando, quindi, *l'IVA al valore reale dello scambio economico e non ai valori teorici di sostituzione*.

Compensazioni orizzontali (comma 116)

In presenza di **ruoli scaduti per un importo superiore a 50.000 euro** (la precedente soglia era fissata in 100.000 euro) è **vietata la compensazione orizzontale** o esterna (compensazione di imposte di natura diversa); quindi si *restringe la possibilità di fruire della procedura di compensazione orizzontale dei debiti fiscali e previdenziali* con crediti che il contribuente vanta.

La restrizione opera **soltanto se i termini di pagamento sono scaduti** o non sono stati concessi provvedimenti di sospensione, mentre **non opera in presenza di dilazioni in essere o di presentazione della domanda di rottamazione** dei ruoli.

La disposizione si limita a modificare la soglia, mentre *restano invariate le regole* stabilite dalla disciplina di riferimento (art.37 c.49-quinquies, DI 223/2006).

Permane in ogni caso l'obbligo previsto dall'art. 31, comma 1, del d.l. 31/5/2010, n. 78, che ha per oggetto la **preclusione della compensazione delle imposte erariali fino a concorrenza dei debiti di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali è scaduto il termine di pagamento**.

Dunque nel caso in cui il contribuente abbia crediti di importo superiore a quello dei carichi affidati oltre il limite di 50.000 euro, per operare la compensazione egli deve dapprima pagare il debito scaduto al fine di ridurre l'ammontare sotto la soglia, però sempre nel rispetto dell'ulteriore limite di 1.500 di cui sopra; per cui *tale norma è operante se il debito è inferiore a 50.000 euro ma è superiore a 1.500 euro*, ma se il debito è superiore a 50.000 euro si applica solo nuova normativa.

Valutazione Titoli (commi 65-67)

I soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, negli esercizi 2025 e 2026, possono **valutare i titoli non** destinati a permanere **durevolmente** nel proprio patrimonio in base **al loro valore di iscrizione**, come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, *anziché al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole*.

Le imprese che si avvalgono della facoltà di cui sopra destinano **a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza** tra i valori registrati in applicazione della facoltà e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale.

In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi

Uso Contante da turisti stranieri (comma 437)

Viene **elevato da 1.000 a 5.000 euro** il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto e i soggetti assimilati (art. 22, Dpr 633/1972) e le agenzie di viaggio (art. 74-ter, Dpr 633/1972) sono **tenuti a comunicare all'agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti**, per le **operazioni legate al turismo**, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio italiano (art.3 c. 2-bis, DL 16/2012).

Modifiche ISEE (commi 208-209)

Vengono introdotte alcune modifiche alla disciplina del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, che riguardano l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro, l'assegno unico e universale per i figli a carico, il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici e privati, e per le forme di supporto domiciliare.

In particolare:

- in merito ai termini di inclusione dell'eventuale **abitazione di proprietà** nel computo del suddetto indicatore della situazione patrimoniale, viene **elevato da 52.500 a 91.500 euro e a 200.000 euro** per i nuclei familiari *residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane* il limite del **valore** della suddetta **abitazione escluso** dal computo suddetto e incrementato il medesimo limite, nella misura **di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo**. Resta fermo che il valore immobiliare è determinato secondo una specifica disciplina e che, *qualora esso superi il limite in oggetto, rientra nel computo soltanto una quota pari a due terzi dell'importo eccedente*;
- riguardo al parametro della **scala di equivalenza**, le specifiche maggiorazioni relative alla presenza di figli nel nucleo familiare diventano: 0,1 in caso di nucleo con due figli; 0,25 in caso di tre figli; 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 in caso di almeno cinque figli.

Cripto-attività e Tobin tax (commi 29-31)

Vengono **escluse** dall'incremento dal 26% al 33% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva previsto dal 1° gennaio 2026 (articolo 1, comma 24, legge 207/2024) le **plusvalenze e gli altri proventi** derivanti da operazioni di detenzione, **cessione o impiego di token di moneta elettronica** denominati **in euro**, art.3 par.1 n.7), regolamento Ue 2023/1114 (reg. MiCA). Dette operazioni riguardano le cd. *stable-coin* (cripto-attività disciplinata da art. 67, c.1, lettera c-sexies) del Tuir).

Viene precisato che:

- per **token di moneta elettronica denominati in euro** s'intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea;
- *non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro*, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

Inoltre, dal 1° gennaio 2026, viene disposto un **aumento dell'imposta sulle transazioni finanziarie** (cd. «Tobin tax»). Resta invariata (importo fisso) l'imposta sui contratti derivati

- DECRETO MILLEPROROGHE – D.L. 200/2025

Proroga Fondo di Garanzia

Tra le principali disposizioni del provvedimento, di particolare interesse la **proroga fino al 31 dicembre 2026** della disciplina del **fondo di garanzia PMI** dettata dall'art. 15-bis c.1 del D.L. n. 145/2023.

Per tutto il 2026, quindi:

- l'importo massimo garantito per singola impresa è confermato a cinque milioni di euro;
- sono ammessi alla garanzia del fondo anche gli enti del terzo settore, purché iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) e al Repertorio economico amministrativo (REA) presso il Registro delle imprese;
- la garanzia del fondo resta gratuita per le microimprese;
- non sono ammesse alle garanzie le imprese rientranti nella fascia 5 del modello di rating del Fondo.

Con il decreto Milleproroghe non si apporta nessuna modifica alle percentuali di copertura (80% per operazioni di investimento, 50% per operazioni di liquidità; 50% per operazioni di capitale di rischio e così via)

Assemblee di società ed enti

Arriva l'ennesima **proroga** delle disposizioni sullo **svolgimento delle assemblee ordinarie** delle S.p.A., delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e le mutue assicuratrici, nonché delle associazioni e delle fondazioni di cui al comma 7 dell'articolo 106 del D.L. n. 18/2020.

Con il nuovo intervento (art. 4, comma 11), le norme sono estese alle **assemblee sociali** che si terranno **entro il 30 settembre 2026**.

Fino a tale data, pertanto, anche in deroga alle disposizioni statutarie:

- le *società di capitali*, le società cooperative e mutue assicuratrici, possono stabilire nell'avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) che *l'espressione del voto avvenga in via elettronica o per corrispondenza e che l'intervento all'assemblea si verifichi mediante mezzi di telecomunicazione*, anche laddove l'utilizzo di tale strumento non sia contemplato negli statuti; è possibile, inoltre, prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;
- le *società a responsabilità limitata* possono consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479 c. 4 C.C. e alle diverse disposizioni statutarie, che *l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto*;
- le società quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e alle modalità di partecipazione all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, possono avvalersi dell'istituto del *rappresentante designato* (art. 135-undecies, TUF), anche ove lo statuto disponga diversamente, al quale possono essere conferite deleghe e subdeleghe;

Ai sensi del comma 8-bis del D.L. 18/2020, le predette disposizioni si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni.

- ULTERIORI NOVITA' NORMATIVE

Collegamento Registratore di Cassa con Pos (provved. AdE 424470 del 31.10.25)

La precedente Finanziaria, Legge di Bilancio 2025, al fine di contrastare l'evasione fiscale e rafforzare la tracciabilità delle transazioni, aveva previsto **a partire dal 2026** l'obbligo di **collegare gli strumenti di incasso elettronico** fisici e digitali (**POS**) in uso presso gli operatori economici ai **Registratori di cassa Telematici**. Con *Provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate 424470 del 31 ottobre 2025*, vengono variate e definite le modalità di collegamento ed i tempi. In questo modo gli esercenti dovranno garantire che tutti gli strumenti di pagamento elettronico, come i Pos fisici e i software per pagamenti online (di seguito, anche solo Pos), siano sempre collegati agli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratore telematico o server RT; di seguito anche solo RT). In pratica, i *RT trasmetteranno automaticamente, nei termini di legge, i dati all'agenzia delle Entrate a seguito dell'incasso effettuato tramite Pos* e altre applicazioni e piattaforme digitali che consentono operazioni di pagamento; inoltre, le *informazioni relative ai corrispettivi e ai pagamenti saranno trasmesse in modo coordinato all'agenzia delle Entrate*, superando l'attuale meccanismo che prevede la trasmissione separata (e con tempistiche differenti) delle informazioni (commerciali da parte dei RT e di incasso da parte degli intermediari finanziari).

Per adeguarsi alla disciplina, per i **POS attivi a gennaio 2026 si hanno 45 giorni** dalla messa online del servizio, mentre **per i nuovi strumenti o sostituzioni**, l'abbinamento va fatto **tra il 6° e l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo** all'attivazione del POS

L'obbligo in esame:

- 1) **interessa tutti gli esercenti al dettaglio e soggetti assimilati** di cui all'art. 22, Dpr 633/1972 (commercianti al dettaglio, come i ristoratori, gli albergatori, gli artigiani, ecc.);
- 2) **non interessa i contribuenti che già oggi non sono tenuti alla certificazione, memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi** (cessioni di tabacchi, di giornali, di libri, di carburanti, di beni iscritti in pubblici registri, di prodotti agricoli, di prestazioni dei notai....)

Il collegamento tra Pos e RT ha natura logica, e non fisica; si tratta quindi di una sorta di **integrazione tecnica tra i diversi strumenti di pagamento elettronico** - sia di tipo fisico (come i Pos tradizionali) sia digitale (come le app o le piattaforme online) - **con i RT**. In questo modo vengono ridotti i costi di adeguamento tecnico e semplificate le procedure di conformità per gli operatori interessati dall'adempimento.

In sostanza, l'abbinamento avviene registrando il dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato in abbinamento al dato identificativo univoco di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi, previamente censito e attivato.

Al tal fine, i RT devono essere in grado di distinguere le diverse forme di pagamento, cioè al momento dell'emissione del documento commerciale occorre indicare la modalità di pagamento (contanti, carta, app, ecc.) e di trasmettere i relativi dati quotidianamente in forma aggregata.

L'**associazione** tra Pos e RT deve avvenire – direttamente dal contribuente o da un soggetto delegato - attraverso il portale «Fatture e Corrispettivi», utilizzano il servizio Gestisci Collegamenti. La procedura informatica dell'agenzia delle Entrate consente di visualizzare automaticamente gli strumenti di pagamento elettronico di cui il soggetto risulta titolare; pertanto, l'esercente dovrà semplicemente selezionare il dispositivo da associare senza dover inserire manualmente i dati tecnici

La possibilità di effettuare la connessione non è riservata esclusivamente a coloro che lavorano mediante RT fisici, ma vale **anche per i commercianti che utilizzano la procedura online** di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi attraverso la piattaforma web dell'agenzia delle Entrate, inserendo manualmente i dati delle operazioni.

Il collegamento va **eseguito una sola volta** per ciascuna associazione tra Pos e RT, **salvo** che non intervenga qualche **modifica**

Le **sanzioni** sono le seguenti:

- **sanzione amministrativa in misura fissa (100 euro)** per le omissioni o incompletezza delle informazioni (incluse quelle relative alla memorizzazione e alla trasmissione dei dati dei pagamenti elettronici) che non incidono sulla liquidazione Iva del periodo (errori formali). La sanzione si applica nella misura massima di 1.000 euro per ciascun trimestre;
- **sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro** per l'inosservanza dell'obbligo di installazione dei dispositivi di memorizzazione e invio dei corrispettivi (RT), incluso il caso in cui è presente il RT ma che non viene collegato con lo strumento di accettazione dei pagamenti elettronici;
- **sanzione accessoria** che comportano la **temporanea sospensione della licenza** o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività derivanti dalla mancata trasmissione dei flussi digitali.

Lo Studio Vi terrà aggiornati di qualsiasi novità e fornirà approfondimenti e chiarimenti in merito agli argomenti trattati, restando sempre a disposizione per qualsiasi informazione.

Cordiali saluti

Studio Professionisti Associati Stp